



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

Verbale n. 94 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 07 luglio 2020

	PRESENTE	ASSENTE
Dr Agostino MIOZZO	X	
Dr Fabio CICILIANO	X	
Dr Massimo ANTONELLI	X	
Dr Giovannella BAGGIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Roberto BERNABEI		X
Dr Silvio BRUSAFERRO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Elisabetta DEJANA	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Mauro DIONISIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Ranieri GUERRA	X	
Dr Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Sergio IAVICOLI	X	
Dr Giuseppe IPPOLITO	X	
Dr Franco LOCATELLI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Nicola MAGRINI	PRESENTE Ammassari in rappresentanza di AIFA	
Dr Francesco MARAGLINO		X
Dr Rosa Marina MELILLO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Nausicaa ORLANDI		X
Dr Flavia PETRINI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Kyriakoula PETROPULACOS	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Giovanni REZZA		X
Dr Luca RICHELDI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Giuseppe RUOCCO		X
Dr Nicola SEBASTIANI	X	
Dr Andrea URBANI		X
Dr Alberto VILLANI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Alberto ZOLI		X

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

È presente la Dr Adriana Ammassari in rappresentanza di AIFA (in videoconferenza).

È presente il Dr Giovanni Baglio in rappresentanza del Sig. Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri (in videoconferenza).

È presente il Dr Luigi Bertinato di ISS (in videoconferenza).

La seduta inizia alle ore 15,10.

QUESITI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RELATIVI ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO

Il CTS condivide con il Ministro dell'Istruzione alcuni aspetti da affrontare relativamente alla ripresa del prossimo anno scolastico per le scuole di ogni ordine e grado. A tal fine, a margine dell'audizione del 02/07/2020 con le diverse rappresentanze sindacali che hanno illustrato alcuni aspetti relativi alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e dell'impatto che queste potrebbero avere sul mondo della scuola, in data 03/07/2020 sono pervenute dal Sig. Ministro dell'Istruzione al CTS alcune istanze (allegato) che vengono riscontrate con le osservazioni che di seguito si riportano:

- In riferimento al distanziamento previsto, il metro di distanza deve intendersi solo in condizione statica o anche in movimento? Qualora, infatti, non sia possibile garantire il metro previsto durante gli spostamenti che avvengono all'interno o all'esterno della classe, è sufficiente il solo utilizzo della mascherina?

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- Il previsto distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alla configurazione del *layout* delle aule, nel senso della necessità di prevedere un'area statica dedicata alla "zona banchi". Nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. Con riferimento alla "zona cattedra", nella definizione del *layout* resta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella "zona interattiva" della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa. L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto. In coerenza con il documento tecnico approvato nella seduta n. 82 del 28/05/2020 e con le integrazioni approvate nella seduta n. 90 del 22/06/2020, il CTS ribadisce che la eventuale rivalutazione circa la possibilità di rendere non obbligatorio l'uso delle mascherine potrà essere valutata soltanto all'esito dell'analisi degli indici epidemiologici relativi alla diffusione del virus SARS-CoV-2 osservati nell'ultima settimana del mese di agosto p.v.
- In relazione al metro di distanziamento previsto, è possibile indicare il valore in metri quadri dello spazio di occupazione di ciascun studente?
 - Il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro fra gli alunni, tra le rime buccali) rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione. Come indicato nel documento tecnico del 28 maggio e nell'aggiornamento del 22 giugno "il *layout* delle aule destinate

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro”, inoltre “va prestata la massima attenzione al layout della zona interattiva della cattedra prevedendo tra l’insegnante e il banco/o i banchi uno spazio idoneo di almeno 2 metri.”

Pertanto, nella definizione del layout resta imprescindibile la distanza di 1 metro lineare tra gli alunni e di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella zona interattiva della cattedra. Per tale motivo non viene indicato un valore in metri quadri dello spazio di occupazione dello studente in quanto tale parametro adottato singolarmente, potrebbe non garantire il distanziamento minimo lineare essenziale sopra ricordato.

- Quando uno studente o il personale scolastico dovesse presentare, all'interno della sede scolastica, dei sintomi riconducibili al virus Covid19, quali sono le procedure da adottare? È possibile la predisposizione di un unico protocollo sanitario valido su tutto il territorio nazionale? Quale deve essere il ruolo della ASL, del pediatra e del medico di base in caso di individuazione di soggetti positivi?
 - Il Documento tecnico, nell'aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” - di seguito riportata - ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda). “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l'ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità". Tale previsione sarà altresì utile per tutti i raccordi di competenza dell'Autorità sanitaria previsti dalla normativa vigente. Gli esercenti la potestà genitoriale in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.

- È possibile attivare una collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le ASL territorialmente competenti, prevedendo l'individuazione di un referente e/o di una struttura locale specificatamente dedicata, volta ad assistere e supportare le scuole nell'attuazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio dal Covid-19?
 - Il Documento tecnico nell'aggiornamento del 22 giugno u.s. ha già indicato - come specificato nella risposta precedente - nel contesto delle "Misure di controllo territoriale" l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l'ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace *contact tracing* e risposta immediata in caso di criticità. Pertanto, è già prevista l'attivazione della collaborazione citata nella domanda. Tale sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale è una misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per l'effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Tale sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- Si ritiene necessaria l'obbligatorietà della figura del medico competente per la sorveglianza sanitaria ordinaria presso ogni sede scolastica?
 - Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni -che prevede la sua applicazione *a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio* - nonché quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale, nello specifico, per quanto concerne il quesito posto in tema dell'obbligatorietà della figura del medico competente per la sorveglianza sanitaria ordinaria presso ogni sede scolastica, si rappresenta che tale obbligo di nomina del medico competente è subordinato all'esito del processo di valutazione dei rischi che è specifica responsabilità del datore di lavoro. Pertanto, solo qualora la citata valutazione evidenzi la presenza di uno dei rischi "normati" dal D.Lgs 81/08 e s.m.i e che prevedano l'obbligo di sorveglianza sanitaria, è necessario nominare il medico competente. Va precisato che il contesto attuale emergenziale non introduce elementi di novità rispetto alla previsione di sorveglianza sanitaria ordinaria, mentre per quella definita come sorveglianza sanitaria "eccezionale", si rimanda al quesito specifico successivo.
- In merito alle operazioni di pulizia degli ambienti scolastici, tenuto conto che diversamente dagli esami di stato il numero dei presenti nelle scuole sarà a settembre molto elevato, è possibile indicare le modalità e la periodicità con cui esse devono avvenire? Con particolare riferimento ai servizi igienici, è possibile specificare le modalità e la frequenza per lo svolgimento delle pulizie ed il numero minimo di bagni necessari in rapporto al numero totale degli studenti e del personale scolastico di ciascun istituto?

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- Si riportano di seguito le indicazioni presenti nel Documento tecnico del 28 maggio u.s., riguardanti le modalità e periodicità delle operazioni di pulizia: *“Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” di cui un estratto è in Allegato 1. Nello stesso allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”. A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa*

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto, dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici". Si ravvisa l'opportunità di verificare la funzionalità ed efficienza dei servizi igienici, assicurandone eventuale ripristino prima dell'avvio dell'anno scolastico.

- È possibile dettagliare i dispositivi di protezione che devono indossare le seguenti tipologie di lavoratori?
 - Collaboratori scolastici nelle attività di pulizia e detersione di cui alle indicazioni dell'ISS previste nel documento dell'8 maggio 2020 nella sezione relativa a "Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali" riportato in allegato 1;
 - Per i collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pulizia e detersione si rimanda a quanto indicato nella citata Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento". In particolare "*bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto*". Pertanto, la scelta del

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

dispositivo è esclusivamente correlata allo specifico prodotto utilizzato, come peraltro avviene già di norma e come previsto dagli specifici documenti di valutazione del rischio.

- Docenti/ATA nel caso di gestione di un eventuale caso sospetto da COVID;
 - Per i Docenti/ATA, nella gestione di un eventuale caso sospetto, è sufficiente mantenere il distanziamento di almeno un metro e utilizzare la mascherina chirurgica.
- Personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office e nella gestione del cartaceo con spray idro alcolico.
 - Per il personale amministrativo nelle attività di ricevimento *front office* è sufficiente la mascherina chirurgica.
- Relativamente al prospettato utilizzo nella gestione del cartaceo da parte di personale amministrativo di "spray idro alcolico", si rappresenta che in nessuno dei documenti tecnici del CTS è stato previsto un tale utilizzo che, pertanto, si ritiene non necessario.
- Possono essere fornite indicazioni precise per la gestione dei laboratori tecnico-pratici degli istituti superiori, soprattutto per ciò che riguarda le misure di prevenzione del rischio da interferenze e da contagio tramite superfici?
 - Per la gestione dei laboratori tecnico-pratici degli Istituti superiori si rimanda al Documento di valutazione dei rischi, nonché all'ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro, che ciascuna Istituzione scolastica dovrà integrare in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ferme restando le indicazioni già fornite in altri contesti circa la pulizia e la disinfezione delle superfici da

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

contatto quando le postazioni vengono utilizzate da utenti diversi .

Dovranno altresì essere assicurati adeguati ricambi d'aria.

- È necessario predisporre delle misure di pulizia e igienizzazione specifiche presso ogni sede scolastica in occasione della riapertura di settembre?
 - In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Non sono necessarie misure ulteriori analogamente a quanto già previsto per l'effettuazione degli esami di stato dello scorso mese di giugno.
- Chi cura il reperimento e la distribuzione di mascherine per il personale scolastico e per gli studenti in condizione di lavoratori (ad es. per attività di laboratorio)? Sarà cura del dirigente scolastico o della Protezione Civile? Analogamente, per quanto riguarda i banchi monoposto, chi ne cura il reperimento?
 - Fermo restando che tale domanda non ricade nelle specifiche competenze del CTS, si rappresenta che sulla base di specifiche informazioni ricevute nel corso di audizione del Commissario straordinario per l'emergenza, lo stesso curerà la fornitura di mascherine chirurgiche alle scuole sia per il personale scolastico che per gli studenti in condizioni di lavoratori. Inoltre, il Commissario straordinario per l'emergenza curerà l'acquisizione di banchi monoposto secondo il fabbisogno stimato dal Ministero dell'Istruzione.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- È possibile chiarire le condizioni di utilizzo delle mascherine rispetto alla fascia di età dello studente? Con particolare riferimento agli alunni della scuola dell'infanzia quali sono le indicazioni sulle modalità di inserimento e accompagnamento da parte dei genitori o di altre figure parentali?
 - Tutti gli studenti di età superiore ai sei anni dovranno indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto). Inoltre, in coerenza con quanto disciplinato dal comma 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020 “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.” Va in ogni caso sottolineato, come già richiamato nei documenti tecnici, il ruolo degli esercenti della responsabilità genitoriale nel preparare e favorire un allenamento preventivo ai comportamenti responsabili degli studenti. La presenza di genitori o di altre figure parentali nella scuola dell'infanzia dovrà essere limitata al minimo indispensabile. Sarà cura delle singole scuole definire le modalità di inserimento e accompagnamento sulla base delle condizioni logistiche e organizzative specifiche di ciascuna realtà scolastica.
- È possibile dettagliare maggiormente le modalità e le misure igienico-sanitarie da predisporre nell'ambito della refezione scolastica (anche nel caso di consumo del pasto in classe)?
 - Per il consumo del pasto in refettorio valgono le stesse misure di distanziamento fisico di almeno 1 metro già indicate per gli altri locali destinati alla didattica. Per il consumo del pasto in classe dovrà essere

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

mantenuta la normale disposizione e distanziamento già previsti per le ore di didattica. Riguardo alle misure igienico sanitarie si rimanda alle misure già in essere per la refezione scolastica.

- Per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (già alternanza scuola lavoro) si pone un problema di responsabilità da parte della scuola che invia gli studenti presso aziende ed enti. A quali regole devono attenersi questi ultimi soggetti?
 - Allo stato attuale tutte le aziende hanno l'obbligo di attuare quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020. È evidente che i raccordi tra la scuola con le figure della prevenzione degli Enti ospitanti gli studenti e la garanzia dell'adeguata informazione agli stessi dovrà essere curata, anche nell'ottica del contesto emergenziale e dell'effettivo periodo di effettuazione. Valgono comunque le regole dell'ente ospitante.
- Possono essere fornite indicazioni chiare sull'autorità medica competente a certificare la condizione di "fragilità" dei lavoratori?
 - La tutela dei "lavoratori fragili" si estrinseca attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 (attualmente in corso di conversione in Legge), assicurata dal datore di lavoro ed effettuata dal "medico competente" ove presente; in assenza del medico competente, il datore di lavoro potrà nominarne uno *ad hoc* per il solo periodo emergenziale o rivolgersi ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

PROGRAMMA DI SCREENING E DI CONTROLLO SIEROLOGICO DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE PER LA RICERCA DI ANTICORPI ANTI-SARS-COV-2 E RELATIVA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DA PARTE DELLA STRUTTURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 PER UNA EVENTUALE

Il CTS nella seduta n. 90 del 22/06/2020 ha raccolto dal Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sig. Ministro della Salute un quesito relativo ad un eventuale programma di screening o di controllo sierologico per il personale della scuola prima dell'apertura del prossimo anno scolastico.

Nella seduta n. 91 del 23/06/2020, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha chiesto al CTS informazioni relative alle caratteristiche dei test diagnostici da impiegare nello screening.

Il CTS, nella seduta n. 92 del 02/07/2020 ha sottolineato che l'identificazione di test rapidi per la ricerca di IgG/IgM da eseguire su sangue capillare deve essere improntata al reperimento di dispositivi medici in vitro connotati da sufficiente affidabilità, garantita dalla presenza di Certificazione CE con sensibilità superiore al 92% e specificità superiore al 95%^{1,2,3}. Il CTS indica al Commissario straordinario

1 Deeks JJ, Dinnes J, Takwoingi Y, Davenport C, Spijker R, Taylor-Phillips S, Adriano A, Beese S, Dretzke J, Ferrante di Ruffano L, Harris IM, Price MJ, Dittich S, Emperador D, Hoo. L, Leeflang MMG, Van den Bruel A – Cochrane COVID-19 Diagnostic Test Accuracy Group Antibody tests for identification of current and past infection with SARS-CoV-2 (Review) – Cochrane Database Syst Rev. 2020 06 25; 6:CD013652 (allegato).

2 Kumleben N, Bhopal R, Czymionka T, et al. Test, test, test for COVID-19 antibodies: the importance of sensitivity, specificity and predictive powers – Public Health, 2020; 185: 88-90 (allegato).

3 Lucy A. McNamara, Stacey W. Martin – Principles of Epidemiology and Public Health, in Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases (Fifth Edition), Elsevier, 20

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

l'inserimento del criterio relativo alla celerità dei tempi di ottenimento della risposta dei test quale parametro aggiuntivo da tenere in considerazione per la valutazione delle offerte.

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha trasmesso al CTS la bozza dell'indizione di gara ad evidenza pubblica (allegato).

Il CTS, in relazione al programma attuativo dell'indagine di screening, in assenza di una proposta operativa, raccomanda alle Istituzioni competenti di procedere con urgenza alla sua elaborazione, tenendo conto anche delle criticità emerse durante l'attuazione dell'indagine sieroepidemiologica nazionale.

PROCEDURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DEL NAVIGLIO MERCANTILE RELATIVO ALLE NAVI DA CROCIERA

Il CTS analizza il documento della "Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 a bordo delle navi da crociera" trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allegato).

Al riguardo, il CTS ritiene di esprimere le seguenti osservazioni:

- Al paragrafo B, punto 3 "Protezione personale e prevenzione delle infezioni" si fa riferimento al lavaggio delle mani con acqua calda e sapone o con soluzioni a base di alcol (almeno 60%). Il CTS indica come riferimento per tale dato il documento di ECDC "Guidelines for the use of non-pharmaceutical measures to delay and mitigate the impact of 2019-nCoV" (allegato);
- Al paragrafo B, punto 3 "Protezione personale e prevenzione delle infezioni" si legge che "il marittimo deve mantenere una distanza di almeno un metro dalle

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

altre persone, in particolare da quelle che tossiscono o starnutiscono o possono avere la febbre". Si sottolinea che qualsiasi passeggero che presenti sintomi compatibili con COVID-19 deve essere isolato e non permanere, quindi, a contatto con altre persone.

- Al paragrafo C "Misure adottate a terra prima dell'imbarco", come prerequisito di imbarco il CTS ritiene di poter considerare l'ipotesi del test molecolare obbligatorio per tutti i passeggeri che nei 14 giorni antecedenti si siano recati o siano transitati in uno dei Paesi con trasmissione sostenuta del virus SARS-CoV-2 (ad incidenza cumulativa superiore a quella nazionale, attualmente stabilita in 16 casi per 100.000 abitanti).
- Al paragrafo B, punto 4 "Test e trattamento" si fa riferimento alla diagnosi di infezione da nuovo coronavirus. Osserviamo che la diagnosi viene effettuata solo tramite tamponi (PCR) su campioni prelevati dalle alte (e basse) vie respiratorie come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0011715 del 03/04/2020.
- I test sierologici non possono, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare nell'attività diagnostica, come peraltro ribadito dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0016106 del 09/05/2020.
- Al paragrafo D, punto 1 lett. c) "Autodistanziamento a bordo" il CTS sottolinea che, come peraltro previsto dall'ultimo documento di Healthy Gateways (allegato), si consiglia ai passeggeri di evitare l'uso degli ascensori. Si raccomanda, altresì, di rivedere e ridurre la capacità massima degli ascensori in base alla guida del distanziamento fisico. Poiché si prevede sia necessario considerare comunque l'eventuale utilizzo degli ascensori per particolari circostanze, si raccomanda l'adeguato distanziamento fisico, l'utilizzo delle

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

maschere facciali e la disponibilità di soluzioni a base alcolica all'ingresso di ogni ascensore. Gli ascensori devono essere puliti regolarmente con particolare attenzione alle superfici che vengono toccate frequentemente.

- Al paragrafo D, punto 1 lett. h) viene indicato di organizzare il funzionamento dei sistemi HVAC per massimizzare la circolazione dell'aria fresca nel sistema. Il CTS osserva che è necessario, altresì, prevedere che tutte le unità di trattamento dell'aria vengano commutate dal ricircolo al 100% di aria esterna chiudendo le serrande di ricircolo; nel caso non sia possibile arrestare completamente il ricircolo dell'aria dovrebbe essere previsto l'utilizzo di filtri HEPA. Le strutture mediche e le aree di isolamento devono essere collegate a UTA separate. Se nelle strutture mediche della nave vengono svolte procedure che generano aerosol, tali aree dovrebbero essere a pressione negativa ed ottenere 10 ricambi d'aria all'ora; l'aria di ritorno da tali strutture dovrebbe essere filtrata in HEPA o scaricata all'esterno.
- Al paragrafo D, punto 1 lett. i) viene indicato di far riferimento alla normativa vigente nazionale, unionale ed internazionale per quanto riguarda l' "utilizzo di ristoranti, bar, discoteche, SPA, teatri, negozi di bordo, cinema, sale giochi, casinò, palestre ecc.". il CTS ritiene che il documento a cui far riferimento a tal proposito sia "Interim guidance for preparedness and response to cases of COVID-19 at points of entry in the European Union (EU)/ EEA Member States (MS). Interim advice for restarting cruise ship operations after lifting restrictive measures in response to the COVID-19 pandemic" (allegato).
- In riferimento alle nursery ed alle aree gioco per bambini si raccomanda di utilizzare il documento "European Manual for Hygiene Standards and

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

Communicable Disease Surveillance on Passenger Ships” reperibile al link [http://www.shipsan.eu /Home/EuropeanManual.aspx](http://www.shipsan.eu/Home/EuropeanManual.aspx).

- Al paragrafo D, punto 2 “Misure per la gestione dei rischi durante l’imbarco” viene considerata la possibilità di richiedere agli equipaggi di completare un periodo di auto-distanziamento per i primi 14 giorni a bordo della nave dopo l’imbarco. Il CTS osserva, invece, che la procedura pre-imbarco dovrebbe prevedere che i marittimi vengano sottoposti a tampone pre-imbarco. Tale tampone dovrebbe essere poi ripetuto ad intervalli regolari di 15 giorni al 50% del personale navigante, al fine di coprire l’intero equipaggio ogni 30 giorni.
- Al paragrafo E “Gestire un focolaio di COVID-19 a bordo della nave”, il CTS osserva che, in premessa, è necessario prevedere che tutte le persone che intendano lavorare a bordo (ufficiali di bordo e membri dell’equipaggio) completino la formazione sul COVID-19. Gli operatori di linea devono formare il proprio equipaggio a riconoscere segni e sintomi compatibili con COVID-19. L’equipaggio deve conoscere le procedure da seguire quando un passeggero o un membro dell’equipaggio mostra segni e sintomi di COVID-19. Ogni membro dell’equipaggio deve essere addestrato, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, ad attuare le misure previste dal piano di contingenza. Dovrebbero essere, inoltre, effettuate esercitazioni prima di riprendere le operazioni e poi ogni 30 giorni per testare la formazione di tutto il personale su:
 - segni e sintomi riferibili a COVID-19;
 - misure di distanziamento fisico;
 - gestione delle folle;
 - uso dei DPI;

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- o protocolli per pulizia e disinfezione;
- o procedure relative alla prevenzione, alla sorveglianza e alla risposta a eventuali focolai a bordo.

Ciascun membro dell'equipaggio deve segnalare immediatamente la comparsa di qualsiasi segno o sintomo anche sospetto di COVID-19 e non deve recarsi a lavoro.

- Al paragrafo E, punto 2 "Definizione di un caso sospetto di COVID-19" si suggerisce di far riferimento alla Circolare del Ministero n. 0007922 del 09/03/2020

PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA RIPRESA DELLE MANIFESTAZIONI CICLISTICHE

Il CTS, al fine di acquisire informazioni sull'analisi preliminare dell'impatto globale dello sport del ciclismo sul Paese con lo scopo di dare risposte coerenti con il principio di massima precauzione per le azioni di contenimento del contagio, procede all'audizione del Presidente e del Segretario della Federazione Ciclistica Italiana nonché del Presidente e del Segretario della Commissione Tutela della Salute della medesima federazione.

Anche alla luce dell'analisi dei documenti pervenuti dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti la proposta di adeguamento del protocollo di attuazione per la ripresa degli allenamenti e le raccomandazioni per la ripresa delle gare di tutte le categorie della Federazione Ciclistica Italiana avvenuta durante la seduta del CTS n. 93 del 03/07/2020, il CTS ritiene di fornire le seguenti osservazioni, relative, rispettivamente, alla componente dilettantistica ed alla componente professionistica dello sport del ciclismo.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

In via preliminare, il CTS rappresenta che la tematica degli sport di contatto, ai quali anche lo sport del ciclismo può considerarsi analogo per modalità di estrinsecazione delle aggregazioni quando gli atleti si muovono "in gruppo", è stata già affrontata nella seduta n. 91 del 23/06/2020, confermando che, in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica nazionale, con il persistente rischio di ripresa della trasmissione virale in cluster determinati da aggregazioni certe, debbano essere rispettate le prescrizioni relative al distanziamento fisico e alla protezione individuale.

Inoltre, già nella seduta n. 76 del 18/05/2020, il CTS, ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. e) del DPCM 17/05/2020, validò il documento inviato dall'Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo alle Linee Guida per lo sport di base che già illustrava la criticità correlata alla condizione che *"... lo spostamento d'aria causato dall'atleta e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la contaminazione da droplet su distanze maggiori rispetto alla misura canonica di distanziamento sociale. In queste circostanze, più elevato è il vento, maggiore sarà il distanziamento richiesto per garantire le condizioni di sicurezza ..."*. Questa condizione, tipica dei ciclisti posti "in scia", rappresenta una importante modalità di trasmissione del *droplet* soprattutto se si considera l'incremento degli indici ventilatori, tipici degli sport che, come il ciclismo, richiedono un forte e prolungato impegno muscolare.

Dall'analisi del documento relativo alla ripresa delle attività sportive del ciclismo dilettantistico e sentiti i rappresentanti della Federazione Ciclistica Italiana che hanno circostanziato le attività previste in ambito sanitario per le componenti professionistica e dilettantistica, il CTS rileva l'assenza di modalità di gestione o di precauzione ovvero di modelli organizzativi tali da consentire un'adeguata azione di prevenzione o di contenimento di eventuali contagi sostenuti dal virus SARS-CoV-2.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

La proposta relativa esclusivamente all'esibizione di una autocertificazione che ciascun atleta dovrebbe esibire all'approssimarsi della gara non può certamente costituire garanzia nel controllo del contagio.

Per la componente professionistica, il CTS ritiene di formulare le seguenti considerazioni medico/scientifiche:

1. Il CTS prende atto che gli allenamenti e le gare con atleti che si muovono "in gruppo" e "in scia" sono parte imprescindibile dello sport del ciclismo.
2. Il controllo clinico/diagnostico proposto dal documento fa riferimento esclusivamente agli atleti. Ciò appare una misura parziale ai fini del contenimento del virus SARS-CoV-2, poiché esclude dall'effettuazione del tampone rino-faringeo tutte le persone del gruppo squadra che, a qualsiasi titolo, sono poste a stretto contatto con gli atleti, coerentemente alle indicazioni che il CTS ha già fornito in merito alle misure per il contenimento epidemico nello sport del giuoco del calcio professionistico per le squadre di serie A.
3. Nelle corse a tappe, inoltre, gli atleti dovrebbero evitare ogni contatto con persone non sottoposte alle medesime procedure di controllo diagnostico. Qualora, durante il periodo di gara, anche un solo membro dell'equipe risulti positivo al test molecolare per SARS-CoV-2, tutti gli altri componenti del gruppo (compreso gli atleti) dovranno da quel momento, per ovvie ragioni di prevenzione della diffusione epidemica, non avere contatti con qualsiasi altro soggetto esterno per 14 giorni.
4. In questi casi, il CTS raccomanda l'esecuzione del tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 ogni 120 ore, indipendentemente dal fatto che, nell'ambito della competizione, si tratti di un giorno di gara o di riposo.
5. Il CTS, infine, riafferma che l'intera delegazione sportiva (ciclisti, personale dirigente, assistenti, maestranze e tutti gli altri lavoratori a qualsiasi titolo coinvolti) rimarrà posta, com'è ovvio, sotto il controllo sanitario e la

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

responsabilità dell'Autorità Sanitaria Locale su cui ricade la competenza della competizione.

Atteso che lo sport del ciclismo, prevedendo una strettissima contiguità tra gli atleti, è un'attività intrinsecamente connotata da un elevato rischio di diffusione di contagio e che tutte le sopra indicate considerazioni vengano rispettate in maniera puntuale, il CTS, limitatamente alla componente professionistica dello sport del ciclismo, ritiene di esprimere un parere tecnico non ostativo alla strategia ipotizzata dalla Federazione Ciclistica Italiana, raccomandando di estendere a tutto il gruppo squadra e eventualmente agli atleti provenienti da Paesi stranieri le attività di monitoraggio sanitario lasciando, per ovvia competenza di funzione istituzionale, la decisione finale nel merito al Ministro competente.

Per la componente dilettantistica, alla luce di quanto espresso, il CTS rimanda alla Federazione Ciclistica Italiana la eventuale redazione di un documento maggiormente esaustivo che consenta di comprendere quali siano le attività di prevenzione poste in essere relativamente alla diffusione del virus SARS-CoV-2.

QUESITI PROVENIENTI DA DIVERSI DICASTERI SU TEMATICHE CONCERNENTI IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE

Il CTS ha elaborato durante la sua attività diversi documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessità, finalizzati a supportare il processo decisionale del Governo, di altre istituzioni centrali e degli enti territoriali attraverso analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che consentissero una modulazione contestualizzata con il coinvolgimento delle autorità competenti, così come peraltro sancito dall'allegato n. 10 del DPCM dell'11/06/2020.

Il CTS rileva che pervengono richieste di pareri, quesiti, istanze provenienti da Autorità nazionali e locali, Ministeri, categorie professionali, associazioni di categoria, enti, istituzioni e organismi diversi circa la riapertura di attività e la

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

rimodulazione degli interventi relativi al contenimento del contagio da SARS-CoV-2 proiettati in ambiti locali che, molto spesso, risultano di difficile interpretazione a causa delle differenze – talora anche sostanziali – delle normazioni regionali.

Il CTS evidenzia che alcune Amministrazioni locali adottano in maniera autonoma e non coordinata iniziative che talora determinano disorientamento nei cittadini, anche attraverso una non corretta attività di comunicazione istituzionale che è apparsa in più di un'occasione ondivaga e imprecisa.

Al riguardo, il CTS ritiene che solo un'azione condivisa e coordinata – anche degli enti locali – può consentire la migliore gestione della contingenza epidemica, anche in riferimento agli attuali indici epidemiologici.

Nella considerazione che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha il compito di dare attuazione alla collaborazione istituzionale tra lo Stato e le autonomie locali, il CTS ritiene che tali iniziative potrebbero essere meglio rappresentate in quella sede, attraverso l'elaborazione di un documento di riferimento.

Il CTS rimanda, all'esito di un'analisi più approfondita in tal senso, la eventuale trattazione dei documenti pervenuti relativi al trasporto pubblico locale delle Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allegato) e della Conferenza Episcopale Italiana trasmesso dal Ministero dell'Interno (allegato).

ATTIVITÀ DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il CTS, già alla luce dell'emanazione del Decreto Legge 16/05/2020, n. 33, che sanciva dal punto di vista normativo il passaggio alla seconda fase delle azioni di

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio, ha iniziato un dibattito interno interrogandosi sulle proprie funzioni e attribuzioni, al fine di un eventuale processo di rimodulazione del suo mandato e della sua azione complessiva.

In considerazione del fatto che il DPCM 11/06/2020 attualmente in vigore stabilisce le misure di prevenzione e contenimento del contagio da SARS-CoV-2 delle attività produttive, commerciali e sociali, fino al 14/07/2020, proiettando eventuali potenziali criticità con le decisioni di prossima adozione, durante la riunione odierna si è svolto un nuovo confronto interno relativo all'eventuale ruolo futuro ed alla funzione che il Comitato potrà avere nelle settimane e nei mesi a venire a supporto del Ministro della Salute e del Governo.

Il dibattito si è concluso con la unanime proposta di richiedere al Sig. Ministro della Salute una urgente interlocuzione al fine di definire eventuali revisioni nell'organizzazione e/o nel mandato del CTS, così come peraltro già indicato dallo stesso Sig. Ministro nelle sedute n. 89 del 16/06/2020 e n. 90 del 22/06/2020, allorquando fu da lui rappresentata l'esigenza di porre all'ordine del giorno del CTS il dibattito sulle diverse funzioni ed attribuzioni di una nuova struttura di supporto. Questa nuova realtà, in un futuro a medio-lungo termine, dovrebbe agire nell'ottica di un'ampia strategia complessiva nella *preparedness* e nella gestione delle contingenze di natura sanitaria, salvaguardando il modello di intervento concepito in sede di CTS con il suo notevole patrimonio di conoscenza che ha consentito al Paese di superare la fase di crisi, grazie all'azione sinergica delle Istituzioni che hanno partecipato in maniera coordinata alla gestione dell'emergenza.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

PARERI

- Il CTS ratifica il seguente parere di ISS, sulla base delle evidenze documentali:
 - Integrazione mascherine Tunisia babygriffes – importatore Agmin (donazione ambasciata):
 - Con riferimento alla documentazione integrativa ricevuta per le Mascherine LNI della ditta Babygriffes si osserva che:
 - è adesso presente il numero identificativo di registrazione sul database NSIS del Ministero della Salute ove è indicato che si tratta di mascherine non sterili, di classe I;
 - dal punto di vista tecnico è adesso presente, con esito favorevole, la documentazione relativa ai Requisiti di Prestazione previsti per le mascherine di tipo I dalla norma UNI EN 14683:2019 quali Efficienza di Filtrazione Batterica, Traspirabilità e Pulizia Microbica;
 - continuano a non essere presenti i dati relativi alle prove di Biocompatibilità con la cute previste dalla norma UNI EN 10993 (citotossicità, sensibilizzazione, irritazione) né è presente, in sostituzione di dette prove, una valutazione del rischio su base bibliografica relativamente alla biocompatibilità di detti DM;
 - per quanto concerne il Sistema di Qualità posseduto dal fabbricante, sono state elencate ed è presente una autocertificazione che indica l'applicazione di alcune

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE